SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

112° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » **(331)** (*D'iniziativa dei senatori Arena ed altri*);

« Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » **(2535)** (*D'iniziativa dei deputati Merli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2535, con assorbimento del disegno di legge n. 331:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 1672 1676, 1678 e *passim*
ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . 1677, 1679, 1683 e *passim*
MADERCHI . . . . 1677, 1679, 1680 e *passim*
MINGOZZI . . . . 1674, 1678, 1683 e *passim*
PASTORINO 1679
SANTALCO . . . . . *Pag.* 1676, 1678, 1683
SANTONASTASO 1678
SGHERRI 1683
TANGA 1676
ZACCARI 1679, 1683

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco » **(2536)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . 1701, 1703, 1706 e *passim*
ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1703, 1706
BOLDRINI 1701
CEBRELLI 1706
MINGOZZI 1712
SANTALCO 1712
TANGA, *relatore alla Commissione* 1703

Discussione e approvazione:

« Nuove norme sugli autoveicoli industriali » **(2544)** (*D'iniziativa dei deputati Boffardi Ines e Bodrito; Tassi ed altri; Tassi ed altri; Mariani ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 1713, 1716, 1718
ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1716
DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 1717
MINGOZZI 1716
PACINI 1715
PISCITELLO 1714
SANTALCO 1716

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

S E M A, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » (331), di iniziativa dei senatori Arena ed altri;

« Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (2535), di iniziativa dei deputati Merli ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2535, con assorbimento del disegno di legge n. 331

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento », d'iniziativa dei deputati Merli, Faenzi, Orlandi, Della Briotta, Compagna, Quilleri, Busetto, Columbu, Cuminetti, de Meo, Fioret, Giannini, Marzotto, Caotorta, Marocco, Pezzati, Pisoni e Querci, già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge:

« Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque », d'iniziativa dei senatori Arena, Balbo, Bonaldi, Brosio, Premoli e Robba.

Di questo secondo provvedimento propongo l'assorbimento nel primo disegno di legge, al quale perciò farò riferimento nella mia relazione.

Voglio risparmiare ai colleghi una lunga esposizione, quale il provvedimento meriterebbe, però debbo pregarli di voler prendere nota di quanto è stato oggetto di lungo e laborioso esame da parte dell'altro ramo del Parlamento e di quanto è scritto nella relazione alla proposta di legge che accompagna il testo dell'articolato. Si tratta di un provvedimento che si prefigge la tutela delle acque pubbliche dall'inquinamento. Su di esso si sono pronunciate in senso favorevole le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 12ª, oltre che la Commissione speciale per i problemi ecologici, sia pure con raccomandazioni che via via mi permetterò di leggere.

La proposta di legge nasce dalla necessità di un controllo organico delle acque in Italia. Conosciamo tutti le disastrose conseguenze derivanti dalla immissione di acque inquinate o di pubbliche fognature, che avvelenano fiumi, ruscelli, sorgenti, in tutto il territorio nazionale. Per ovviare a tale gravissimo problema, il provvedimento prevede la disciplina quantitativa e qualitativa degli scarichi, la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione delle acque, l'organizzazione possibimente unitaria dei relativi servizi e infine la redazione di un piano generale di risanamento delle acque formato sulla base di piani di risanamento regionale e sul rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici. A tutta questa materia sovrintendono le Regioni, alle quali vengono attribuite la direzione del sistema di controllo degli scarichi, la redazione dei piani regionali di risanamento, il coordinamento degli enti locali ed infine l'emanazione della normativa integrativa e di attuazione dei princìpi dettati dagli organi statali.

La regolamentazione degli scarichi è basata sulla rispondenza di questi a « limiti di accettabilità », secondo un generale criterio normativo sul quale si è ormai formata nel nostro paese una sostanziale unanimità di consensi. Tale criterio, pur con gli inconvenienti di una eccessiva rigidità e semplificazione del problema, offre

tuttavia alcuni vantaggi legati alla relativa praticità dell'applicazione e alla certezza che ne scaturisce in particolare per l'operatore economico. I limiti sono raggruppati in tre tabelle caratterizzate da un diverso grado di restrittività, alle prescrizioni delle quali debbono, in modi e in tempi diversi, ottemperare i vari soggetti inquinanti: insediamenti produttivi, insediamenti civili di grandi oppure di modeste dimensioni, pubbliche fognature, eccetera.

Altro punto importante della disciplina che si va ad instaurare è la previsione di un sistema di autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti al controllo della materia, che da una parte consentiranno la conoscenza della entità e della quantità degli scarichi, e dall'altra forniranno la documentazione necessaria per il censimento degli stessi. Va sottolineato che, tramite queste procedure, si intende pervenire anche all'avvio della individuazione delle fonti di approvvigionamento idrico esistenti in tutto il territorio nazionale.

Vi sono infine le norme di carattere finanziario, le quali sono stabilite avendo di mira l'istituzione di una entrata a favore degli enti, che sono poi i Comuni e i consorzi obbligatori che prestano servizi di raccolta e depurazione delle acque scaricate in fognatura da insediamenti produttivi e civili; l'entrata viene prevista e disciplinata nella forma della tariffa, in primo luogo in quanto si tratta del corrispettivo di un bene individuato come servizio ricevuto, in secondo luogo perchè la tariffa consente maggiore agilità, sia di applicazione, sia di riscossione.

A completamento della normativa che andiamo ad esaminare questa mattina, vengono previste sanzioni penali che sembrano adeguate nella loro gravità al reato che si prevede.

Passo ad esaminare i pareri che ci sono pervenuti dalle varie Commissioni. La Commissione giustizia si è espressa in senso favorevole, pur criticando la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 22: « Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione di mandato di cattura ». Tale formulazione, lungamente discussa dalla Camera dei deputati, fu preferita giacchè può meglio riferirsi ai casi di infrazione alla legge, potenzialmente molto numerosi, di soggetti inquinanti anche di non grandi dimensioni e con scarichi inquinanti specifici anche di non grande entità, che possono però recare, con la loro reiterazione, danni complessivi assai rilevanti all'ambiente idrico.

La Commissione speciale per i problemi ecologici ha espresso anch'essa parere favorevole con alcuni suggerimenti. A suo avviso il provvedimento rappresenta la prima misura legislativa che può essere presa per arrestare il fenomeno dell'inquinamento delle acque e per avviare un processo di protezione dell'ambiente idrico attraverso un più corretto e razionale uso dell'acqua, anche mediante la individuazione di *standard* di consumi, per favorire il massimo risparmio nella utilizzazione delle acque.

Gli aspetti più generali per una corretta economia delle acque dovranno essere l'oggetto principale di una legge organica in materia, e la presente, dico subito, non potrà quindi essere l'ultima nè la più completa legge in questo vasto e complicato settore. Il provvedimento che andiamo ad esaminare questa mattina potrà costituire l'aspetto propedeutico, sull'esempio di quanto avvenuto in numerosi paesi che hanno già legiferato in questo settore. È opportuno a questo proposito ricordare che il Servizio studi della Camera dei deputati ebbe mandato dal Comitato acque di effettuare la raccolta sistematica della legislazione in materia attualmente vigente quale documentazione di lavoro per una ulteriore attività legislativa di carattere generale nel settore. Del resto, nella stessa relazione introduttiva viene affermata la consapevolezza che la proposta di legge rappresenta solo una parte, seppure rilevante, di una più ampia e generale normativa sui problemi dell'ambiente. La legge, inoltre, tiene conto del fatto che attualmente la disciplina degli scarichi industriali in superficie di terreni agrari e di quelli a perdere nel sottosuolo non è regolamentata.

A tal fine pone agli organi statali competenti l'obbligo di emettere norme specifiche in merito (articolo 2, primo comma, lettera *e*), punto 2). I finanziamenti sono previsti attraverso un meccanismo che consente allo Stato di intervenire aumentando il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281.

Per quanto attiene alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, vale quanto detto in materia di decreti delegati emanati in base alla legge n. 382 e in ordine al pacchetto predisposto dal Governo.

Quanto al rapporto tra questa legge e la legge n. 382, si può dire — anche in base ad un recente convegno tenutosi a Firenze fra le Regioni, alla fine del gennaio 1976 — che esso appare perfettamente in linea con la tendenza generale di delegare alle Regioni la più ampia sfera possibile di competenze, pur mantenendo allo Stato i compiti generali d'indirizzo, di coordinamento e di controllo. Non è stato possibile spingere oltre la normativa dato che i decreti emanati in base alla legge n. 382 non sono ancora noti. Da ricordare inoltre il ruolo del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, organi di consulenza del comitato dei ministri, a cui ci si dovrà rivolgere per le questioni attinenti alla salute umana.

Inoltre, all'articolo 27, ultimo comma, sono fatti salvi gli interventi delle autorità sanitarie per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Il finanziamento degli impianti di depurazione è previsto esplicitamente agli articoli 20 e 21, attraverso apposite leggi regionali. Alcuni Regioni (per esempio, Lombardia, Piemonte, Liguria) hanno già emesso normative specifiche nel settore, anche se soltanto per il finanziamento di opere comunali o consortili. Il meccanismo adottato rende possibile una decisione dello Stato per il finanziamento alle Regioni delle opere di depurazione sia pubbliche che private, mediante congruo aumento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281.

L'abrogazione delle disposizioni precedenti non ammette altre eccezioni se non quelle rese esplicite al secondo comma dell'articolo 27. Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e pubblica. Ciò perchè fu ribadito unanimemente, in sede di elaborazione del provvedimento in esame, che la normativa finora in vigore si presta, per la sua obsolescenza e frammentarietà, ad interpretazioni non univoche e regolari.

Onorevoli colleghi, non credo di avere altro da aggiungere, anche perchè sarò ben lieto di ascoltare il pensiero di tutti i settori politici dinanzi ai quali mi sono permesso di fare una esposizione che io stesso riconosco disordinata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I N G O Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono dell'avviso che ciascuno di noi concorda sul giudizio espresso dal relatore circa l'importanza del provvedimento che si preoccupa di affrontare il grosso problema della difesa delle acque dagli inquinamenti. Abbiamo cioè tutti coscienza della gravità della situazione, sia per quanto riguarda le acque dei nostri fiumi, sia per quanto riguarda le acque marine, sia per quanto riguarda gli inquinamenti delle falde freatiche del nostro sottosuolo. Reputiamo perciò che l'altro ramo del Parlamento abbia compiuto un notevole sforzo circa i contenuti che ha inteso dare al provvedimento in esame ed abbia altresì determinato una innovazione di grande valore per tutto ciò che si riferisce alla normativa programmatoria d'intervento e di controllo che in esso troviamo. Il fatto cioè che, pur nell'ambito di un indirizzo, di un coordinamento di carattere nazionale (che si rende certo necessario ed indispensabile), si intende valorizzare il ruolo delle Regioni, degli enti locali (comuni e province), ci pare essere di grande importanza, in quanto finalmente vengono ribaltati i concetti accentratori portati avanti fino ad oggi, con i risultati a tutti noti.

Non è mia intenzione insistere su questi aspetti che reputiamo essere — come diceva lo stesso Presidente — estremamente positivi. Desidero però rilevare che vi è un inconveniente primario, determinato dal fatto che non vedo come il disposto del provvedimento riuscirà ad essere efficacemente concretizzato, dal momento che non è previsto alcun finanziamento per renderlo operante, per poter facilitare, cioè, tutte quelle iniziative programmatorie quanto mai necessarie per sanare, almeno in parte, l'attuale situazione.

Al riguardo ci permettiamo non solo di richiamare l'attenzione della Commissione, ma sollecitiamo anche il Governo a farci conoscere il suo orientamento, a far sapere cioè i motivi per cui non si è povveduto ad un finanziamento, seppure non totale rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge, almeno tale da non impedire a questa grossa iniziativa programmatoria di rimanere sulla carta. Vorremmo anche impegnare il Governo — con un ordine del giorno — a provvedere quanto prima a sanare questa grave situazione con una iniziativa legislativa.

Ed è proprio per le considerazioni di carattere generale finora fatte, che avremmo voluto approvare il provvedimento così come pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, tanto più che ci troviamo in una situazione politica particolarmente delicata, con questa spada di Damocle rappresentata dall'eventuale scioglimento anticipato delle Camere e, quindi, avendo a disposizione tempi estremamente limitati.

Tuttavia, esaminando il disegno di legge, abbiamo ravvisato all'articolo 6 l'instaurazione di un principio inaccettabile non solo da noi ma anche alla luce del dettato costituzionale. In tale articolo, infatti, si dà il compito alle Regioni di emanare leggi con le quali imporre ai Comuni di costituirsi in consorzi intercomunali obbligatori. Ora, intendiamoci, questi strumenti sono già utilizzati nel settore degli acquedotti e in molti altri settori d'intervento. Quindi, non è che mettiamo in discussione l'utilità di questa impostazione. Però ci pare che non sia possibile imporre con una legge regionale ai Comuni di costituirsi in organismi sovracomunali, in quanto ciò verrebbe a ledere l'autonomia, introducendo una norma molto pericolosa che reputiamo addirittura anticostituzionale. A nostro avviso tale norma deve essere soppressa e, conseguentemente, anche tutto l'articolo 7 che a tale impostazione si richiama.

Ci rendiamo ovviamente conto che sollevare una questione del genere comporta necessariamente il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, se come riteniamo, la Commissione concorda con la nostra impostazione, siamo dell'avviso che, approvando stamane il disegno di legge anche con alcune modifiche, ci sia ancora il tempo sufficiente affinchè la Camera provveda alla sua approvazione definitiva.

I ristretti tempi per l'approvazione definitiva del provvedimento non possono farci superare le perplessità manifestate, anche perchè un orientamento come quello espresso nel disegno di legge in esame potrebbe creare evidentemente precedenti abbastanza preoccupanti anche per eventuali altri futuri provvedimenti legislativi.

Concludendo, esprimiamo un giudizio sostanzialmente positivo sulla generalità del provvedimento; sottolineiamo l'urgenza dell'approvazione che mette in moto una normativa quanto mai necessaria; ribadiamo l'indispensabilità di provvedere quanto prima a un organico finanziamento della legge, perchè possa essere veramente operante; e ci permettiamo di richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di emendare l'articolo 6 con l'impegno politico di tutti a non volere con ciò insabbiare la legge e di adoperarci perchè l'altro ramo del Parlamento possa approvarla definitivamente nella prossima settimana.

Do infine lettura di due ordini del giorno sottoscritti da tutti i colleghi del Gruppo comunista.

Il primo ordine del giorno è il seguente:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 2535, considerato che il provvedimento

impegna Comuni, Province e Regioni a svolgere nuovi ed importanti compiti in materia di tutela delle acque, senza aver predisposto adeguati finanziamenti;

considerato lo stato precario della finanza locale, che può vanificare le norme legislative anche per quanto riguarda l'accesso ad eventuali contributi regionali, invita il Governo a predisporre tempestivamente provvedimenti finanziari che consentano di rendere la legge effettivamente operante.

Il secondo ordine del giorno è il seguente:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 2535,

considerato che il provvedimento introduce notevoli innovazioni nella normativa sugli scarichi delle acque,

invita il Governo ad informare annualmente il Parlamento circa la sua applicazione, allo scopo di verificarne l'efficacia e di predisporre tempestivamente gli eventuali adeguamenti in particolare per quanto riguarda gli scarichi derivanti dall'industria della soda e da quella del marmo.

S A N T A L C O . La brevità del tempo a nostra disposizione evidentemente non ci consente di approfondire i vari aspetti del provvedimento. Le osservazioni avanzate dal senatore Mingozzi ci pongono indubbiamente in uno stato di perplessità, perchè esse ci lasciano tutt'altro che insensibili. La prossima fine della legislatura comporterebbe però, probabilmente, in caso di introduzione da parte nostra di modificazioni, la non approvazione definitiva del provvedimento. Sarebbe pertanto preferibile ricorrere a un ordine del giorno. Se fosse però possibile avere qualche assicurazione circa la celerità dell'*iter* presso la Camera dei deputati, non saremmo contrari alle modifiche suggerite dal senatore Mingozzi. Soprattutto, però, va salvaguardata l'esigenza che il provvedimento sia definitivamente approvato prima della chiusura della legislatura.

Comunico infine la presentazione di un ordine del giorno, sottoscritto anche dal senatore Zaccari, che impegna il Governo a presentare un provvedimento legislativo per la concessione, in casi particolari, dell'autorizzazione all'immissione nelle acque di sostanze con livello di concentrazione eccedente quello previsto dalle tabelle allegate al disegno di legge, allorchè tale immissione non sia costituita da sostanze tossiche.

T A N G A . Intendevo presentare un ordine del giorno analogo a quello ora illustrato dal senatore Santalco, che pertanto sottoscrivo.

Presento un altro ordine del giorno, sottoscritto anche dal senatore Santonastaso, con il quale si invita il Governo a provvedere ad un adeguamento degli stanziamenti da destinare al fondo comune delle Regioni, in modo da porre in grado queste ultime di fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge n. 2535.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola al rappresentante del Governo, che si pronuncerà anche sugli ordini del giorno presentati. Si tratta dei due ordini del giorno il cui testo è stato letto dal senatore Mingozzi e che sono sottoscritti anche dai senatori Sgherri, Maderchi, Cebrelli, Sema, Piscitello e Cavalli.

Vi è poi l'ordine del giorno presentato dai senatori Santalco e Zaccari, cui si è associato il senatore Tanga, del quale do lettura:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2535, premesso che alcuni scarichi industriali non presentano sostanze tossiche nè bioaccumulabili tali da pregiudicare l'equilibrio idrobiologico dei bacini recipienti;

considerato che i limiti e gli indici di accettabilità previsti dal disegno di legge risultano inapplicabili per taluni casi per i quali, peraltro, non c'è effettivo pericolo di inquinamento tossico;

ritenuto che l'applicazione di detti limiti potrebbe comportare per molte aziende in-

dustriali ed artigiane gravi difficoltà di ordine tecnologico non facilmente superabili, nel breve periodo, a costi sopportabili;

impegna il Governo a presentare un provvedimento legislativo con il quale il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 del disegno di legge, sentite le Regioni, possa concedere, caso per caso autorizzazioni per l'immissione nelle acque di sostanze in concentrazione eccedente quella prevista nelle tabelle allegate al presente disegno di legge, allorquando la immissione medesima sia costituita da sostanze nè tossiche nè bioaccumulabili e che siano di facile dispersione; non liberi sostanze tossiche la cui concentrazione ecceda i limiti e gli indici di accettabilità previsti nel presente provvedimento; non avvenga in bacini di limitata ampiezza, aventi un ridotto ricambio d'acqua; non sia pregiudizievole di prevalenti interessi di carattere generale.

Vi è infine l'ordine del giorno dei senatori Tanga e Santonastaso, di cui do lettura:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 2535, considerato che il provvedimento non attribuisce agli enti locali i necessari mezzi finanziari,

invita il Governo a provvedere, in accordo con le Regioni, ad un opportuno adeguamento degli stanzamenti da destinare al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge numero 281 del 1971 recante « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario », per dar modo a queste di far fronte agli oneri derivanti dall'approvazione del disegno di legge n. 2535.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La normativa proposta, anche se naturalmente non definitiva in termini globali, affronta uno dei problemi più inquietanti dell'attuale momento, la pulizia delle acque e la salvaguardia, in parte, dell'ambiente. Trattandosi appunto di un problema estremamente complesso, che ha richiesto un approfondito dibattito nell'altro ramo del Parlamento, il provvedimento non è naturalmente privo di lacune, una delle quali è certamente, come è stato messo in rilievo, il mancato finanziamento per una corretta applicazione della legge medesima. Tuttavia ritengo che sia più importante, al punto in cui siamo, darci una normativa, ancorchè incompleta e non pienamente soddisfacente, che non rinviare ulteriormente la definizione del problema.

Per quanto riguarda l'articolo 6, ho qualche dubbio sulla eccezione di incostituzionalità espressa, anche se comprendo l'obiezione formulata. Comunque mi rendo conto che si tratta di materia opinabile.

Pur considerando questi elementi di perplessità, devo però far presente che, in caso di modifiche, ben difficilmente la Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati sarà in grado di riesaminare il disegno di legge, e pertanto invito la Commissione a voler approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, dichiaro di accettare quelli presentati dai senatori Mingozzi ed altri e dai senatori Tanga e Santonastaso.

Per quanto si riferisce infine all'ordine del giorno dei senatori Santalco e Zaccari, sottoscritto anche dal senatore Tanga, il Governo, tenuto conto dello spirito che anima il documento e senza entrare nei dettagli, perchè in tal caso sarebbe evidentemente necessaria una maggiore specificazione onde impedire che il provvedimento risulti vanificato, dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

M A D E R C H I . Il senatore Mingozzi ha già esposto la nostra posizione, le nostre perplessità e i punti particolari che ci preoccupano e che, a nostro parere, vanno modificati. La disponibilità del nostro Gruppo, anche alla Camera, è totale per consentire che questa impostazione possa essere modificata rapidamente. Nel caso in cui questa nostra richiesta non dovesse essere accolta, ci troveremmo nella condizione di dover ritirare la nostra adesione alla sede deliberante, perchè non possiamo consentire che in una legge di carattere particolare vengano inseriti cri-

teri generali che inficiano l'impostazione data dalla Costituzione repubblicana all'attività delle Regioni.

S A N T A L C O . Io stesso ho fatto delle osservazioni al disegno di legge ed ho espresso delle perplessità, però in questo momento il problema viene posto dal collega Maderchi in termini che non mi sembrano accettabili, perchè egli desidererebbe, prima di passare alla votazione, sapere se si accetta la richiesta fatta dal Gruppo comunista Cioè dovremmo dire se siamo preliminarmente d'accordo nel rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati. In questo caso il collega Maderchi, a nome del suo Gruppo, consente che questo provvedimento venga discusso e votato, diversamente ritira l'adesione alla sede deliberante.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Vorrei sapere come si concretizza la proposta del senatore Mingozzi.

M I N G O Z Z I . Il nuovo articolo 6 suonerebbe così: « I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali, preferibilmente mediante aziende speciali ».

Il secondo comma va soppresso. Il terzo rimane come è. Il quarto ed il quinto comma vengono soppressi, mentre il sesto rimane. È soppresso quindi tutto il resto, e l'articolo 7 viene di conseguenza abolito. Questa è la nostra proposta.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Prego allora il senatore Mingozzi di farci pervenire questa proposta di modifica dell'articolo 6.

S A N T O N A S T A S O . Io penso che in sostanza, tenuto conto che siamo agli sgoccioli di questa legislatura, tenuto altresì conto che questo disegno di legge è molto importante, come hanno fatto rilevare il Presidente e tutti gli altri oratori, si imponga la necessità di recuperare questo provvedimento. Visto che la posizione del Gruppo comunista in proposito è definitiva, sarei del parere che, tra il rinvio *sine die* del disegno di legge e il tentativo che, con il contributo di tutti, viene effettuato onde consentire una rapida modifica di questo provvedimento, vada accettata la seconda ipotesi, cioè quella di modificare il disegno di legge e fare di tutto per farlo approvare in tempi brevissimi dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Eliminare cioè i dubbi che affiorano dall'una e dall'altra parte. Io debbo ripetere, come relatore, che a mio avviso il parere della 1ª Commssione dovrebbe essere per noi quello che ci dà tranquillità circa il nostro operato; perchè la Commissione affari costituzionali non ha mosso alcun rilievo in proposito, e certamente si sarà soffermata su questo problema che, ripeto, ci lascia, come è emerso dalla discussione, non completamente tranquilli circa la formulazione dell'articolo 6.

Ad ogni modo, la Commissione, prescindendo dalla situazione nel cui contesto sta legiferando, è sovrana. Non dobbiamo perciò avere preoccupazioni di sorta. Possiamo essere dispiaciuti del fatto che il provvedimento debba subire ritardi; ma preferisco che la Commissione sia concorde su questo punto. Il senatore Santonastaso ha dichiarato che è preferibile modificare il disegno di legge e rimandarlo all'altro ramo del Parlamento — nella speranza che entro domattina la Camera accetti la modifica eventualmente introdotta dalla nostra Commissione — piuttosto che rimetterlo all'esame dell'Assemblea.

Devo però sottolineare che il Governo si è detto favorevole al testo pervenutoci dalla Camera.

S A N T O N A S T A S O . È vero; però il Governo si è espresso in questo senso prima della dichiarazione del Gruppo comunista.

A R N A U D . *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Le mie erano semplicemente delle perplessità, nel senso che esiste una opinabilità d'interpretazione sull'articolo. Non ho detto nulla di diverso o di più; ed ho concluso invitando la Commissione ad approvarlo così com'e. D'altro canto, siamo tutti concreti, non vorrei che per questo ottenessimo il risultato — dato la legittima posizione del Gruppo comunista — di non giungere ad alcuna conclusione; perchè, nel momento in cui chiedessimo il passaggio in Aula, evidentemente il provvedimento non sarebbe più approvabile. Quindi, realisticamente, il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Non vi saranno, comunque, ulteriori emendamenti per gli articoli seguenti?

M A D E R C H I . Questo è il punto fondamentale: è chiaro che la modifica dell'articolo 6 comporterà, di conseguenza, dei cambiamenti tutte le volte che si parla di « consorzi obbligatori » Cambiamenti, però, esclusivamente conseguenziali.

Z A C C A R I Desidererei avere dal Governo e dagli onorevoli colleghi una precisazione per evitare di presentare un mio emendamento. All'articolo 6, oltre alle osservazioni — che condivido — del senatore Maderchi sulla restrizione delle autonomie locali attraverso la normativa al nostro esame, c'è una espressione che mi lascia molto perplesso. Nel primo comma di tale articolo, infatti, è detto: « I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali ». Cioè, praticamente, si è introdotta surrettiziamente la nazionalizzazione, la pubblicizzazione di tutti gli acquedotti.

Ora, io desidero esprimere la mia perplessità per il modo con cui gradualmente viene eliminata, nel nostro paese, la proprietà privata. Con piccoli emendamenti, inseriti in leggi le più diverse, che trattano argomenti non specifici, vengono capovolte determinate situazioni; nella fattispecie, si vengono a pubblicizzare tutti gli acquedotti (i servizi pubblici di acquedotti) esistenti in Italia, gestiti da privati.

Inoltre, al punto 4) del sesto comma dello stesso articolo, si legge: « alle modalità per il riscatto degli acquedotti gestiti in concessione da privati a favore dei comuni o dei consorzi intercomunali, nel rispetto delle vigenti leggi ». In pratica, è un esproprio degli acquedotti privati Questa, ripeto, non è altro che una mia perplessità. Voglio anche chiarire che nella mia provincia gli acquedotti sono tutti gestiti dai Comuni; quindi, non è che sollevo un problema campanilistico. In effetti, però, ho l'impressione che non sia un modo di procedere lineare quello d'inserire un problema di così grave entità in una legge che riguarda in modo specifico la tutela delle acque dall'inquinamento. Gli acquedotti non sono motivo e strumenti d'inquinamento!

Ora, dato che la legge verrebbe ad essere emendata secondo le proposte avanzate, si potrebbe eliminare anche la parola « acquedotti » al primo comma dell'articolo 6, così come il punto 4) del sesto comma dello stesso articolo.

P A S T O R I N O . Esprimo la mia totale adesione al rilievo testè fatto dal senatore Zaccari.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione* Indubbiamente, le osservazioni sono tutte degne di rispetto e di meditazione. È fuor di dubbio che il provvedimento è così farraginoso che varrebbe addirittura la pena — e scusate la franchezza della mia opinione — investirne l'Assemblea. Comunque, sono dell'avviso di limitare le nostre osservazioni alle modifiche che vengono proposte per non assumerci una responsabilità più grossa, di non vedere il varo nemmeno di questo provvedimento che è propedeutico ad altri successivi che in materia dovranno assolutamente vedere la luce

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2535, di cui do lettura:

Art. 1.

La presente legge ha per oggetto:

a) La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotteranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonchè in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;

b) La formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

c) L'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

d) La redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

e) Il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Allo Stato competono:

a) Le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;

b) La predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonchè dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;

c) La redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 punto *d*) sulla base dei piani regionali, nonchè il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro dei lavori pubblici;

d) La indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di *standars* di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

e) La determinazione di norme tecniche generali:

1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purchè le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Le materie di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

M A D E R C H I . Riteniamo che sarebbe opportuno sopprimere il punto *c*), che appare del tutto inutile. Non essendo però uno dei punti fondamentali del provvedimento, presenteremo un emendamento in tal senso soltanto se su di esso si registrerà l'unanime consenso della Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* La pregherei di non insistere.

M A D E R C H I . Accogliamo l'invito del Presidente e non presentiamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di ministri, costituito dai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e della sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Dopo 8 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere, di intesa con le Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella *A* allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a 4 anni.

Lo stesso Comitato dei ministri può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle *A* e *C* della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato dei ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO II.

Compiti degli Enti territoriali e dei consorzi

Art. 4.

Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:

a) La redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

b) La direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;

c) Il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

d) L'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;

e) La normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti *d*) ed *e*) dell'articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.

Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.

Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.

I compiti che dalla presente legge sono attribuiti alle regioni s'intendono conferiti

per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e Bolzano.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità, ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce *e*), punto 3), dell'articolo 2;

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, punto *d*);

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.

(*È approvato*).

Art. 6.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali.

Con legge regionale da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i consorzi intercomunali e sono stabiliti, sentiti i comuni interessati, i limiti territoriali di detti consorzi. Le comunità montane possono essere equiparate ai consorzi intercomunali, o costituire consorzi tra comunità montane, ovvero essere consociate a consorzi intercomunali.

I servizi pubblici di cui al primo comma sono gestiti in forma unitaria, con un medesimo bilancio, preferibilmente mediante aziende speciali. Tali aziende potranno — in base alle leggi regionali di cui al sesto comma del presente articolo — fare capo a consorzi polifunzionali, a cui siano attribuite anche la gestione di altri servizi intercomunali o altre funzioni regionali anche non omogenee.

L'istituzione di aziende speciali secondo quanto previsto dal precedente comma, comporta l'automatica soppressione di analoghi organismi operanti nel settore.

I comuni e i consorzi intercomunali saranno responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2 punto *d*) della presente legge, nonchè del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Con le medesime leggi regionali si provvederà:

1) alla riunione funzionale dei pubblici servizi di cui al primo comma, nell'ambito di uno stesso comune;

2) al trasferimento dei predetti servizi dai singoli comuni ai consorzi intercomunali;

3) alla ristrutturazione territoriale e funzionale dei consorzi monofunzionali esistenti nel settore;

4) alle modalità per il riscatto degli acquedotti gestiti in concessione da privati a favore dei comuni o dei consorzi intercomunali, nel rispetto delle vigenti leggi.

Per obiettive necessità tecnico-economiche definite e convenute tra le Regioni interessate nell'ambito di conferenze interregionali convocate ai sensi del primo comma lettera *c*) dell'articolo 2 della presente legge, i servizi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere conferiti ad appositi consorzi od enti a carattere interregionale.

A questo articolo, il senatore Mingozzi propone un emendamento al primo comma, tendente ad aggiungere, alla fine del comma stesso, le parole « preferibilmente mediante aziende speciali ».

S A N T A L C O . Vorrei pregare il senatore Mingozzi di ritirare l'emendamento, che mi pare potrebbe ledere, se accolto, l'autonoma decisione dei Comuni.

M I N G O Z Z I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il senatore Zaccari ha presentato un emendamento, tendente a sopprimere, al primo comma, la parola « acquedotto ».

S G H E R R I . L'emendamento travisa completamente lo spirito della legge.

M A D E R C H I . Non si possono escludere gli acquedotti. Anche essi possono essere fonti di inquinamento.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Modificazioni di eccessivo rilievo comporterebbero quasi certamente ulteriori modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento, con la conseguenza che al provvedimento mancherebbe l'approvazione definitiva.

Z A C C A R I . L'emendamento è motivato da un concetto di principio. Praticamente con la norma si intendono pubblicizzare tutti gli acquedotti. Ciò, intendiamoci, si può fare benissimo, ma con un provvedimento ad *hoc,* non surrettiziamente.

S A N T A L C O . Non sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Zaccari, ma confesso di non essere in grado di valutare le conseguenze della norma. Non vorrei che attraverso un emendamento si stravolgesse completamente il provvedimento.

M I N G O Z Z I . Pregherei il collega Zaccari di valutare che nel nostro emendamento proponiamo la soppressione del punto 4 dell'articolo 16, per cui le sue preoccupazioni vengono a cadere.

M A D E R C H I . Vorrei chiarire la questione. Gli acquedotti ai quali si riferisce l'emendamento del collega Zaccari sono gestioni di acquedotti pubblici in concessione, e tutte le concessioni sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'autorità che le ha autorizzate, quando siano giunte alla loro scadenza o anche prima, pagando eventualmente la prevista penale. Non c'è quindi alcuna preoccupazione in proposito.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Debbo mettere ai voti, poichè il senatore Zaccari non ha espresso l'intenzione di ritirarlo, il suo emendamento tendente a sopprimere la parola « acquedotto » al primo comma.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Mingozzi, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento tendente a modificare il comma terzo come segue: « Le comunità montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali ».

S A N T A L C O . Mi sembra che la sostanza sia la stessa. Io limiterei gli emendamenti all'indispensabile.

M A D E R C H I . Questo non è certamente fondamentale, ma tende ad una maggiore chiarezza del concetto.

S A N T A L C O . Esprimo il mio voto contrario a tale emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento modi-

ficativo del terzo comma dell'articolo 6, che ho letto in precedenza.

(*È approvato*).

Il senatore Mingozzi propone la soppressione dei commi quarto e quinto. Vorrei sentire cosa ne pensa il rappresentante governativo.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo era favorevole, come ho già detto, al testo giunto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto e quinto comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

M I N G O Z Z I . Al sesto comma propongo di cambiare la parola « saranno » in « sono ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

In analogia con quanto deliberato precedentemente, bisognerà sopprimere anche le parole: « Con le medesime leggi regionali... »

M I N G O Z Z I . Infatti, la nostra proposta era quella di sopprimere tutto il resto dell'articolo 6.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Devo far notare, però, che il punto 4) fa riferimento alle modalità per il riscatto degli acquedotti gestiti in concessione da privati, nel rispetto delle leggi vigenti. Ora, il Parlamento può anche non parlarne; a mio avviso, tuttavia, un riferimento alle leggi vigenti, per quanto riguarda la modalità del riscatto, è importante.

M A D E R C H I . Ma è già compreso nelle concessioni!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* In effetti, in ogni concessione sono contenute le modalità per il riscatto; oppure ci si rifà alla legge generale. Ed infatti, il senatore Zaccari aveva proposto la soppressione del numero 4).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del settimo ed ottavo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le leggi regionali stabiliranno le norme alle quali i consorzi intercomunali dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli Statuti;

b) nell'elaborazione dei progetti di intervento consortili;

c) nei rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio.

Nella composizione degli organi deliberanti delle amministrazioni consortili dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

Gli statuti ed i progetti di intervento consortili dovranno essere approvati dalla giunta regionale

Ciascun comune e consorzio intercomunale dovrà istituire:

1) un laboratorio per la determinazione dei parametri ordinari degli scarichi;

2) un catasto dei propri impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

3) un catasto di tutti gli scarichi rientranti nell'ambito della propria competenza territoriale.

La legge regionale prevede che Comuni o consorzi limitrofi possano istituire un unico laboratorio, e altresì programma la specializzazione, la reciproca integrazione ed il coordinamento dei laboratori già esistenti.

In conseguenza degli emendamenti in precedenza approvati, il senatore Mingozzi propone la soppressione dell'intero articolo 7.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo predetto.

(*Non è approvato*).

TITOLO III

CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI E PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 8.

Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2 lettera *b*), e inviati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento.

I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni 2 anni.

Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, dovranno provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate o farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi o dei comuni con periodicità non superiore all'anno.

(*È approvato*).

Art. 9.

Entro e non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato dei ministri, di cui al precedente articolo 3 un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

MINGOZZI. Poichè, con gli emendamenti precedenti abbiamo salvaguardato la autonomia di decisione dei Comuni, nella stessa logica propongo di sostituire, al primo comma, la parola « sentiti » con le altre « d'intesa ». I Comuni sono responsabili dei loro piani.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. « Sentiti » sta a significare che il parere è obbligatorio ma non vincolante.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Mingozzi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 10.

In tutto il territorio nazionale viene stabilità un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.

La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1 lettera *a*) della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle *A* e *C*, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per gli insediamenti esistenti, produttivi o civili, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o che siano trasferiti in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.

Gli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità e abitabilità all'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie resta subordinata alla autorizzazione del capo del compartimento marittimo.

Il provvedimento di autorizzazione, fermi restando i poteri dell'autorità marittima per la tutela e la disponibilità del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, è subordinato all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Quando lo scarico avviene nel mare libero, in attesa dell'esecutività della Convenzione di Londra del 29 dicembre 1972, e di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del Mediterraneo, l'autorizzazione allo scarico è concessa dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 della presente legge sentiti il Ministro degli affari esteri e le Regioni interessate. La domanda di autorizzazione è presentata tramite il Ministro della marina mercantile, che svolge la relativa istruttoria. L'autorizzazione stabilisce tempi, prescrizioni e vincoli cui deve essere sottoposto lo scarico.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *A*;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *C*, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;

3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorità statali e regionali ai sensi del punto 2) voce *e*) dell'articolo 2 e della voce *e*) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.

(*È approvato*)

Art. 14.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati:

a) entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *C*;

b) entro i successivi 6 anni, ai limiti previsti dalla tabella *A*, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:

a) entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella *C*;

b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;

3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2 voce *e*) punto 2) e dell'articolo 4 voce *e*).

Le stesse norme di cui al precedente punto 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 15, purchè ciò avvenga entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle Regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 della presente legge.

I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla Regione.

(*È approvato*).

Art. 16.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro 2 mesi dalla entrata in vigore della presente legge;

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro 6 mesi.

La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonchè dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Nella domanda dovrà essere indicato lo eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.

Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.

Fino alla istituzione dei laboratori di cui all'articolo 7 della presente legge, le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella *A*, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale obbligatorio, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella *C*;

3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 13, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

Il sesto comma dovrebbe essere soppresso, in quanto si riferisce all'articolo 7 che abbiamo prima soppresso.

M I N G O Z Z I . A mio avviso è sufficiente sopprimere le prime due righe ed iniziare con le parole: « le funzioni tecniche . . . ». Vorrei precisare che sopprimiamo la costituzione di laboratori da parte dei Comuni anche perchè abbiamo già laboratori, quelli d'igiene e profilassi delle Province, ed è questi che dobbiamo utilizzare senza creare altri organismi.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Allora, se non si fanno osservazioni, propongo che il sesto comma dell'articolo 16 risulti così formulato: « Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

(*È approvato*).

Al punto 2) dell'ottavo comma, il senatore Mingozzi ha proposto una modifica di coordinamento, tendente a sopprimere la parola « obbligatorio ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Mingozzi all'ottavo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

TITOLO V

Norme finanziarie.

Art. 17.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

(*È approvato*).

Art. 18.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 integrato dal Ministro delle finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro 180 giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto.

Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, di cui all'articolo 17, per la concreta determinazione della tariffa da applicare.

Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi.

Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni.

(*È approvato*).

Art. 19.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità

dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro delle finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.

La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 20.

I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonchè le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto *e*) dell'articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle Regioni.

Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi.

La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state vistate dagli organi regionali, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.

(*È approvato*)

Art. 21.

Le imprese con impianti già in servizio alla data del 1° gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 22.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi — effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma — non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 16, secondo comma, lettere *a*) e *b*); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 26; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

(*È approvato*).

Art. 23.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni.

(*È approvato*).

Art. 24.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 22.

(*È approvato*).

Art. 25.

Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni alla autorità amministrativa.

(*È approvato*)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle Regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella *C* allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 12, terzo comma, della presente legge.

Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 27, ultimo comma, della presente legge.

Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 16, secondo comma, lettere *a*) e *b*), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

(*È approvato*).

Art. 27.

Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera *a*), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento.

Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e pubblica.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

(*È approvato*).

Passiamo ora alle tabelle allegate di cui do lettura:

TABELLA *A*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorita preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	80	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

Segue: TABELLA *A*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$. Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

Segue: TABELLA *A*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri mg/l come CN^-	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,2	
29	Solfuri mg/l come H_2S	1	
30	Solfiti mg/l come $SO_3^=$	1	
31	Solfati mg/l come $SO_4^=$	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
32	Cloruri mg/l come Cl^-	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
33	Fluoruri mg/l come F^-	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
35	Ammoniaca totale mg/l come NH_4^+	15	(Si applica ai nn. 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli totali mg/l come C_6H_5OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	

Segue: TABELLA *A*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Salmo gairdnerii Rich.
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	Parametri 49 - 50 - 51. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

(*È approvata*).

TABELLA *B*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
		degli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 mc.	
1	pH	6,5-8,5	
2	Temperatura °C	30	
3	Colore	—	*a*) non percettibile, dopo diluizione 1:20, su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	—	
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono di Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali totali in sospensione mg/l	80	Per « materiali in sospensione », indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	80	
9	Metalli e non metalli tossici totali mg/l (As-Cd-Cr-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	—	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione, sotto forma di complessi, ed in sospensione. I limiti riguardanti i singoli ioni dovranno essere stabiliti dall'autorità competente per la concessione allo scarico in funzione degli attingimenti esistenti o previsti e delle possibilità di inquinamento indiretto di corpi idrici superficiali. Ciascun limite non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalla tabella *A*.
10	Azoto totale mg N/l	—	

NOTA. — Per tutti gli altri limiti, vale quanto stabilito nella Tabella *A*. Limiti più severi potranno essere stabiliti dall'autorità competente in funzione degli attingimenti esistenti o previsti.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

(*È approvata*).

TABELLA *C*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella *A*; limite massimo: 200.
(**) Limite minimo imponibile: quello della tabella *A*; limite massimo: 250
(***) Limite minimo imponibile: quello della tabella *A*; limite massimo: 500.

Segue: TABELLA *C*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) -Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ (*).
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

(*) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

Segue: TABELLA *C*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/ come CN^-	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,3	
27	Solfuri mg/l come H_2S	2	
28	Solfiti mg/l come SO_3=	2	
29	Solfati mg/l come SO_4=	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/l come F^-	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/l come NH_4+	30	(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C_6H_5OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	

Segue: TABELLA *C*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius auratus.
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Con l'approvazione del disegno di legge n. 2535 si intende assorbito il disegno di legge n. 331, presentato dai senatori Arena ed altri.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco » (2536) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame, sul quale il senatore Tanga ha già riferito nella seduta del 23 aprile, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge, rileva che l'onere complessiva derivante dal provvedimento per il biennio 1975-76 non appare coperto per 5 milardi

Occorre pertanto introdurre le seguenti modificazioni, onde riportare l'onere entro le previsioni dell'articolo 38 che, pertanto, resta invariato:

l'articolo 3 deve essere sostituito col seguente:

"Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-*ter* recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

" All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1 000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996.

La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato ".

all'articolo 6, il contributo all'IACP di Ancona va riferito all'anno 1977; pertanto, al secondo comma le parole: « in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 » vanno sostituite con le altre: « per l'anno 1977 »;

all'articolo 32, l'incremento di spesa per la ricostruzione nelle zone delle Marche danneggiate dai terremoti del novembre-dicembre 1972 va riferito all'anno 1977. Pertanto le parole: « per l'anno 1976 » di cui alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, vanno sostituite con le altre: « per l'anno 1977 ».

In tal modo si riporta entro il limite di lire 16 372 milioni — indicato nell'articolo 38 — l'onere complessivo per gli anni 1975 e 1976.

Pertanto, la Commissione bilancio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, a condizione che vengano accolti i suddetti emendamenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O L D R I N I . Vorrei rapidamente rilevare il disagio delle popolazioni marchigiane per il mancato accoglimento delle richieste che la regione Marche e gli enti locali avevano rivolto al Governo. Solo alcune delle questioni sollevate sono state par-

zialmente risolte, le popolazioni di Ascoli Piceno e Macerata non hanno avuto i finanziamenti richiesti e le opere finanziate per Ancona sono state ben poche. Si continua in tal modo in una politica di tipo clientelare che a nulla serve se non si affrontano le questioni nodali. Tra le modifiche proposte all'unanimità dall'amministrazione regionale e dal consiglio comunale di Ancona, e che non sono state recepite, permane disattesa la questione dell'asse attrezzato, che potrebbe realizzare un effettivo collegamento tra il porto di Ancona e la rete stradale del suo *hinterland*. Un'altra richiesta era quella relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali, per la quale si è voluto preferire la soluzione della proroga.

Faccio presente che la proroga dei benefici fiscali aveva una ragione di essere allorchè fu proposta dal Governo nel primitivo disegno di legge, in quanto riguardava soltanto i territori di Ancona e Falconara, che erano stati colpiti circa nove mesi prima da movimenti sismici che hanno impedito ogni attività industriale, commerciale e professionale. Da questo punto di vista, quindi, la fiscalizzazione degli oneri sociali avrebbe avuto una sua ragione di essere, mentre non la aveva la sua estensione a tutti i territori colpiti dal terremoto del 1° gennaio 1972. Non proporremmo quindi un emendamento al punto in cui siamo, per quanto riguarda la proroga dei benefici fiscali, sebbene denunciamo in modo chiaro e netto il carattere innaturale e sorprendente della proroga effettuata all'insaputa degli enti locali.

Per ciò che concerne altre modifiche, facciamo presente che alcune questioni nodali presenti nella vita della città di Ancona non sono state affrontate in questo provvedimento, e soprattutto alcune norme vengono a confondere maggiormente le idee Vorrei fare osservare ai rappresentanti del Governo che il testo dell'articolo 11, così come è proposto, aggiunge ulteriore confusione per quanto riguarda la gravissima questione che coinvolge tutta l'attività dell'amministrazione giudiziaria delle Marche. Il palazzo di giustizia di Ancona, comprendente la Corte di appello, è infatti chiuso da quattro anni, e le strutture giudiziarie sono collocate in edifici provvisori che sono costati al comune di Ancona oltre 400 milioni e costano ancora somme considerevoli per affitti vari che non risolvono nemmeno in maniera decente il problema dell'organizzazione giudiziaria L'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972 stabiliva un finanziamento di due miliardi per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, e dava l'incarico al Ministero dei lavori pubblici, che l'ha fatto con un ritardo di tre anni, di predisporre, di concerto con quello di grazia e giustizia, la relativa progettazione. L'autorizzazione di spesa era quindi per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia. Con questa modifica apportata all'articolo 11 aggiungiamo confusione alla confusione, perchè non teniamo conto che quello esistente è un palazzo della provincia di Ancona, mentre si è autorizzata nel 1972 la spesa per un nuovo palazzo di giustizia di proprietà demaniale. Evidentemente, con l'incarico di procedere ad una ristrutturazione, ci si troverà dinanzi ad un'operazione bifronte: da un lato la costruzione di un palazzo demaniale, dall'altro il restauro di un palazzo della provincia. Ci sostituiremo cioè alla provincia per i progetti di riparazione che possono solo essere di competenza del proprietario dello stabile, e di conseguenza questa normativa, così come è formulata, non può che confondere ulteriormente le acque, ritardando ancora una volta la costruzione o la ristrutturazione del palazzo di giustizia.

Per quanto riguarda poi la soluzione data dall'articolo 8 ai problemi non risolti del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, debbo rilevare che tale articolo prende in esame solo un lato della questione. Faccio presente che pende davanti a questo Senato — uso un termine curiale e me ne scuso — dal 16 gennaio 1975 un disegno di legge, presentato dal Gruppo comunista, per l'interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto 6 ottobre 1972. È accaduto che, per alcune interpretazioni restrittive intervenute, l'INPS oppure le gestioni speciali hanno negato la concessione dei benefici della fiscalizzazione ai pescatori, ai professionisti e alle libere agenzie di assicurazione. Non voglio aprire tutta la questione relativa alla

tematica dell'articolo 28, ma faccio presente che quest'articolo fu concesso per la fiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende commerciali ed industriali che esistevano nella provincia di Ancona. Il termine « aziende » è indubbiamente una metonimia, perchè le aziende non possono essere soggetti di diritti: è evidente che il legislatore, abbastanza frettoloso nel decreto-legge, ha usato il termine concreto dell'oggetto dell'impresa e lo ha fatto divenire soggetto. In questo caso, nella dizione dell'articolo 28, se facciamo riferimento al soggetto vero del beneficiato, cioè all'imprenditore, e non all'azienda, che è il corpo dei beni e dei servizi organizzati dall'imprenditore, il soggetto del beneficio sono le aziende industriali, artigiane e commerciali. A maggior precisazione e subdorando un qualche trucco, il legislatore in sede di ratifica del decreto ha aggiunto che dovevano essere beneficiarie dell'articolo 28 tutte le aziende industriali, artigiane e commerciali iscritte nei ruoli degli assegni familiari: per intenderci, tutte le ditte che vengono iscritte ai ruoli degli assegni familiari da parte della previdenza sociale. Il chiarimento di natura interpretativa non è servito a molto perchè, dopo questo articolo 8, abbiamo ancora escluso i liberi professionisti che, pur non essendo aziende secondo la definizione dell'INPS, sono tuttavia imprenditori che hanno dipendenti e sono iscritti nei ruoli degli assegni familiari del settore del commercio, e quindi hanno diritto al beneficio fiscale, così come pure le libere agenzie di assicurazione le quali, pur appartenendo al settore del credito in cui sono ancora inserite per effetto delle corporazioni create nel 1938-39, rimangono evidentemente ancorate ad un settore cui non appartengono nè oggettivamente nè soggettivamente. Le libere agenzie di assicurazione, che sono diverse dalle filiali delle grandi assicurazioni, sono soltanto agenti che commerciando nel settore assicurativo, non fanno che procurare clienti, e quindi sono dei procacciatori di affari delle assicurazioni e non possono certamente appartenere, se non per questa superstite norma corporativa che è rimasta ancora valida per la previdenza sociale, al settore del credito.

Quindi, giustizia vuole che anche a costoro venga concesso il beneficio fiscale, perchè si tratta di individui che, pur costretti a sospendere l'attività per oltre un anno, hanno dovuto pagare per i propri dipendenti tutti i contributi; lo stesso dicasi per le libere agenzie di assicurazione.

Evidentemente, pur conservando il giudizio negativo o parzialmente positivo per quanto riguarda l'intero complesso della legge dei benefici per le Marche (sui quali, tuttavia, dovremo tornare perchè non risolvono i problemi causati dal sisma e perchè dobbiamo assicurare un certo tipo d'intervento necessario per mantenere la popolazione nelle proprie città), presenteremo solo un emendamento all'articolo 8, tendente ad aggiungere, alle aziende che svolgono attività peschereccia, i liberi professionisti e le libere agenzie di assicurazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T A N G A , *relatore alla Commissione.* Il relatore non ha nulla da aggiungere.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento, riservandosi di pronunciarsi sugli emendamenti che verranno presentati. Per quanto riguarda l'ordine del giorno illustrato dal relatore nella seduta del 23 aprile scorso, il Governo dichiara di accoglierlo come raccomandazione

P R E S I D E N T E Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Terremoti nelle Marche del gennaio-febbraio 1972*)

Per il finanziamento degli interventi derivanti dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertio con modificazioni nella legge 16 marzo 1972,

n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, già elevata a lire 17.500 milioni con l'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 19.500 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, elevata a lire 2 800 milioni con l'articolo 24 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 4.800 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-*ter* recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1975, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni 1993 e 1994, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1995. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riservata al bilancio dello Stato ».

La Commissione bilancio propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-*ter* recato dalla legge 17 mag- 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

"All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996.

La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato" ».

Metto ai voti il predetto emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'ottavo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è soppressa la parola « semestralmente ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 30.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto ».

Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui all'articolo 67, lettera *a*), primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per la case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

A quest'articolo la Commissione bilancio propone di sostituire, al secondo comma, le parole « per ciascuno degli anni 1975 e 1976 », con le altre « per l'anno 1977 ». La stessa Commissione giustifica tale emendamento con il fatto che il contributo all'Istituto autanomo case popolari di Ancona va riferito, appunto, all'anno 1977. In dipendenza di tale emendamento, lo stanziamento viene concentrato nell'unico esercizio 1977, per cui la parola « 500 » va sostituita con l'altra « 1.000 ».

Metto ai voti i due emendamenti sostitutivi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 7.

I benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei modi stabiliti dallo stesso articolo 28, a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1975.

(*È approvato*).

Art. 8.

Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara, previste dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, sono comprese le aziende che svolgono attività peschereccia.

A questo articolo i senatori Boldrini, Maderchi, Cebrelli, Mingozzi e Sgherri hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere, dopo le parole « attività peschereccia », *le altre*: « i liberi professionisti e le libere agenzie di assicurazioni ».

Tale emendamento comporta, a mio avviso, problemi di copertura e andrebbe perciò trasmesso alla Commissione bilancio per il parere.

C E B R E L L I . Ritiriamo l'emendamento, che trasformiamo in ordine del giorno.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo l'accetta come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*)

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, aumentata di lire 9.300 milioni, in forza dell'articolo 35, lettera *a*), del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente incrementata della somma di lire 1.500 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le competenze spettati al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico, sono esercitate, per quanto riguarda l'attuazione dei piani particolareggiati del centro storico di Ancona ed il rilascio di autorizzazioni e l'espressione di pareri circa la demolizione, il risanamento, la ristrutturazione, la ricostruzione e la costruzione di edifici nell'ambito di tale centro storico dalla Commissione tecnica speciale istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

(*È approvato*).

Art. 11.

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono aggiunte le parole: « ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente ».

(*È approvato*)

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-1977 ai sensi dello articolo 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50 per cento:

1) per i comuni:

a) imposta di famiglia e sul valore locativo;

b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

d) imposta di patente;

e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per la provincia di Ancona:

a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;

b) addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai centri storici dei comuni compresi nell'elenco *A* allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, a norma dell'articolo 18-*ter*, ogni volta si faccia riferimento in tale titolo al comune o ad uffici provinciali di Ancona, il riferimento stesso deve intendersi fatto al comune o all'ufficio provinciale corrispondente; ogni volta si faccia riferimento alla data del 25 gennaio 1972, tale data si deve intendere sostituita dalla data del 26 novembre 1972, e ogni volta si faccia riferimento all'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1972, n. 88, esso si deve intendere fatto all'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

(*È approvato*).

Art. 14.

La commissione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il comune di Ascoli Piceno a norma dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è costituita con decreto del presidente della regione Marche, ed è formata:

1) dall'assessore regione all'urbanistica, o da un suo delegato, che la presiede;

2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;

5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;

7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;

8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;

9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;

10) da due rappresentanti del consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.

Tale commissione mantiene le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

(*È approvato*)

Art. 15.

Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e dall'articolo 18-*ter* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con mo-

dificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, il comune o l'ente delegato sono autorizzati, in deroga ai termini previsti dalle precedenti norme, ad esperire tutte le procedure necessarie per conseguire il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ove il proprietario non abbia provveduto al riguardo, ferma la devoluzione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, numero 734.

Il comune o l'ente delegato, nel caso di applicazione del primo comma del presente articolo, è tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e della ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, entro dodici mesi dal compimento dei provvedimenti di espropriazione o di sostituzione.

Sia nel primo che nel secondo comma, si è incorsi in due errori, evidentemente di stampa.

Propongo pertanto che, nel primo comma, alle parole « decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31 » siano sostituite le altre: « decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Anche nel secondo comma si è incorso nello stesso errore. Propongo pertanto che alle parole « decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31 » siano sostituite le altre: « decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 ».

Metto ai voti quest'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Provvidenze in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo*)

L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, numero 475, è incrementata della somma di lire 1.000 milioni.

L'incremento di spesa di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, si applicano anche per gli immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanze di sgombero o di provvedimenti a tutela della incolumità pubblica emessi dopo il 31 maggio 1971 e fino al 31 dicembre 1974.

(*È approvato*).

Art. 18.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, le parole: « e non suscettibili di organica riparazione », sono sostituite con le seguenti: « e ritenute, a seguito di accertamento dall'Ufficio del genio civile, non suscettibili di riparazione ».

(*È approvato*).

Art. 19.

Dopo il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio

1971, n. 475, è aggiunto il seguente comma: « entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale, applicandosi le norme del successivo articolo 5 ».

(*È approvato*).

Art. 20.

Alla lettera *b*) dell'articolo 5 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, dopo le parole: « equivalente a quella espropriata », sono aggiunte le seguenti: « ai proprietari di unità immobiliari inferiori per cubatura a quella richiamata nel piano di trasferimento sarà assegnata una unità immobiliare minima costruita ».

(*È approvato*).

Art. 21.

L'articolo 26 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato per l'edilizia residenziale è autorizzato, in luogo del Comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad effettuare stanziamenti straordinari, entro i limiti delle necessità accertate, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per la esecuzione dei programmi di costruzioni nel comune di Pozzuoli, ivi comprese le ristrutturazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 ».

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973*)

È autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 371.945.740 per l'anno 1976 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, dei mutui che i comuni e le province della Sicilia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 6-*bis* inserito nello stesso decreto-legge con la predetta legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36.

Il limite di impegno di cui al precedente comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1976.

(*È approvato*).

Art. 23.

Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 2.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per ogni articolo.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

(*È approvato*).

Art. 24.

All'articolo 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

« Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla regione ed alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio ».

(*È approvato*).

Art. 25.

Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-*bis* e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si applicano

anche ai comuni di Savoca, Terme Vigliatore, Mongiuffi, Melia, Tripi, Roccella Valdemone e Malvagna nella provincia di Messina relativamente alle persone iscritte nelle liste di disoccupazione all'epoca cui si riferiscono le predette disposizioni.

(*È approvato*).

Art. 26.

Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 500 milioni.

(*È approvato*).

Art. 27.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976 ».

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-dicembre 1972*)

L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per provvedere agli interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 27 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aumentata di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

(*È approvato*).

Art. 29.

È assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dall'accertamento dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata colpiti dal sisma, in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 30.

Alla fine dell'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per

territorio, deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'Ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilità e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potrà in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nella abitazione riparata ».

(*È approvato*)

Art. 31.

Il primo capoverso del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche ».

Alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune ».

(*È approvato*).

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1976 ».

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

A quest'articolo la Commissione bilancio propone di sostituire alle parole « per l'anno 1976 » le altre « per l'anno 1977 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 33.

All'ottavo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è soppressa la parola: « semestralmente ».

(*È approvato*).

Art. 34.

L'importo annuo di cui al decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 35.

Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonchè del comune terremotato di Ancona non realizzati o realizzati in parte, conservano o riprendono la loro efficacia fino al 31 dicembre 1980 ancorchè scaduti.

(*È approvato*).

Art. 36.

La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1977 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione all'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e dirette ad ottenere — per i fabbricati rurali — i benefici e le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(*È approvato*).

Art. 37.

(*Provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco*)

Sono eseguiti a cura e totale carico dello Stato il consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi del monte San Martino e del Corno Medale in comune di Lecco, integrati con tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e sorgentizie.

Per gli interventi urgenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1976, 1 miliardo per l'anno 1977, 2 miliardi per l'anno 1978, 2 miliardi per l'anno 1979 ed 1 miliardo per l'anno 1980.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare le somme stanziate negli esercizi successivi all'anno 1976, fermi restando per i pagamenti i limiti relativi agli stanziamenti di bilancio relativi a ciascun anno.

All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 1976 si provvede mediante utilizzazione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 38.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 9.972 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

S A N T A L C O . Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, data l'importanza del disegno di legge e l'attesa delle popolazioni, rivolgo viva preghiera al Presidente della Commissione perchè voglia compiere i passi opportuni presso l'altro ramo del Parlamento, affinchè il provvedimento sia celermente esaminato.

M I N G O Z Z I . Riteniamo il provvedimento insufficiente, soprattutto sotto il profilo finanziario, ma, tenuto conto dell'assolu-

ta urgenza degli stanziamenti in esso stabiliti per accelerare la definitiva approvazione del disegno di legge, annuncio l'astensione del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove norme sugli autoveicoli industriali » (2544), d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines e Bodrito; Tassi ed altri; Tassi ed altri; Mariani ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sugli autoveicoli industriali », d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines e Bodrito; Tassi, Baghino e Galasso; Tassi, Sponziello, Valsise, Lo Porto, Borromeo D'Adda; Mariani, Colucci e Froio, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, le dimensioni ed i pesi massimi consentiti per gli automezzi industriali (autobus per il trasporto di persone ed autocarri per il trasporto di cose) furono determinati circa venti anni fa e codificati nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Essi naturalmente furono stabiliti tenendo conto delle possibilità della tecnica costruttiva, della capacità della rete stradale, della richiesta globale di trasporti e dei limiti fissati per gli automezzi similari negli altri paesi europei nel momento in cui le norme furono elaborate.

Nel frattempo, le condizioni che erano state alla base della scelta hanno subito modificazioni senz'altro rilevanti. Infatti il movimento complessivo delle merci e dei passeggeri, espresso in tonnellate-chilometro ed in viaggiatori-chilometro, si è più che triplicato.

Contemporaneamente la rete stradale ha subìto adeguamenti tali che le velocità commerciali realizzabili sui lunghi e medi percorsi non sono diminuite, ma anzi aumentate.

Dovunque, in tutti i paesi ad alto sviluppo tecnologico, l'incremento dei trasporti su strada è sensibilmente maggiore di quello che si è contemporaneamente verificato sulle ferrovie. Ma più importante — per spiegare le dimensioni del fenomeno nel nostro paese — è una obiettiva valutazione delle caratteristiche geografiche del territorio nazionale, della sua forma, della distribuzione della popolazione nel territorio, del diverso livello di sviluppo ed in conseguenza della consistenza fortemente diseguale delle correnti di traffico.

Non va dimenticato, per meglio valutare le condizioni particolari che portano in Italia ad un accentuato incremento del trasporto su strada, la quasi inesistente rete interna di navigazione e la scarsità di buoni porti nella zona peninsulare, che ostacola lo sviluppo di un apprezzabile traffico di cabotaggio, oltre tutto non troppo adatto al movimento, prevalente dal sud verso nord. di prodotti agricoli rapidamente deperibili.

Questi fatti sono qui ricordati non tanto per dare giustificazione ed appoggio postumi alle scelte operate dalle autorità competenti (che, dirò con franchezza, in qualche caso non meritano consenso), quanto per motivare la raccomandazione che rivolgo alla Commissione perchè approvi il provvedimento inteso a dare un valido contributo al miglioramento della competitività del nostro trasporto su strada sia all'interno sia nell'ambito internazionale.

Infatti, rispetto alla situazione dei tempi in cui il codice della strada fu approvato, una delle diversificazioni più profonde che si è andata gradualmente manifestando è l'evoluzione normativa verificatasi negli altri paesi europei, che ha posto in condizioni di inferiorità i nostri autotrasportatori.

Per quanto si riferisce all'autotrasporto delle merci, l'esperienza ed alcune inno-

vazioni tecnologiche, quali, tra l'altro, l'uso dei *containers*, hanno suggerito di abbandonare quello che ho chiamato autotreno di tipo tradizionale (motrice e rimorchio di dimensioni presso a poco identiche), per adottare sempre più largamente automezzi costituiti da un solo veicolo a più assi, con portata non molto inferiore a quella globale dell'autotreno, ma con maggiore maneggevolezza e flessibilità di impiego e con consumo sensibilmente minore a parità di prestazioni.

La maggior convenienza dei pesi e dimensioni consentiti nei paesi vicini hanno prodotto per noi un triplice ordine di danni, costringendo la nostra industria automobilistica a tenere in funzione una doppia catena di lavorazione per gli automezzi da vendere all'interno e per quelli da esportare; riducendo la competività dei nostri trasporti sul piano internazionale; agevolando in Italia il trasporto fatto da ditte straniere ammesse a circolare liberamente perchè appartenenti alla Comunità economica europea. Naturalmente, chi aveva interesse ha cercato di ovviare a questi inconvenienti producendo ulteriore danno per la collettività, attraverso meccanismi non dissimili da quelli della bandiera di comodo, che ha tanto danneggiato il trasporto marittimo e consentito cospicue evasioni fiscali.

Del resto non si vede perchè un automezzo italiano sulle strade italiane debba avere caratteristiche meno convenienti di quelli stranieri, nè è ragionevole avere riguardi maggiori per ridurre l'usura delle strade solo per l'autotrasporto italiano, provocando di conseguenza l'accrescimento ed il danno del traffico con provenienza estera.

La seconda questione si riferisce alle sanzioni amministrative e penali a carico dei trasgressori delle norme. Se fino ad oggi un estremo rigore nell'applicazione poteva apparire opportuno, sotto l'aspetto della equità, considerata la franchigia praticamente accordata alla concorrenza, una volta che dimensioni e pesi sono stati praticamente unificati, considerati i gravi danni alle persone ed alle strutture fatalmente prodotti dagli eccessi, non è più consigliabile alcuna indulgenza. Norme, quindi, più severe, intese a colpire non solo chi materialmente esegue il trasporto, che è spesso praticamente costretto a violare le prescrizione per conservare il lavoro, ma anche gli imprenditori ed i committenti, con sanzioni di notevole gravità che contemplano l'arresto, il ritiro dei documenti di circolazione, il discarico della eccedenza nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione. Tutto considerato, dunque, il provvedimento al nostro esame può apparire, ma non lo è, innovatore rispetto alla situazione che di fatto si verifica nel settore dei trasporti su strada; esso si limita a proporre la legalizzazione di pesi e dimensioni di veicoli industriali, già largamente e generalmente impiegati. La più vera innovazione del provvedimento sta nella configurazione di più efficaci sanzioni, che puniscono i reali sovraccarichi in circolazione sulle strade italiane.

Vorrei invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Desidererei, inoltre, fare una raccomandazione al Governo: se è vero che dal provvedimento in esame potranno derivare danni per le strade italiane, è necessario provvedere ad una reintegrazione di fondi per l'ANAS e gli altri enti che gestiscono la rete stradale.

Con questa raccomandazione, io vi invito ad approvare, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il disegno di legge al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I S C I T E L L O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, l'argomento certamente, e non solo questo, ma anche la stimolante relazione del nostro Presidente, spingerebbero ad un approfondimento, adeguato del disegno di legge. Ma riteniamo sia per la situazione politica di cui tutti abbiamo coscienza, sia per l'esigenza di concludere rapidamente l'esame, che tale approfondimento dovrà essere rinviato ad altra sede.

Pertanto, non entriamo nel merito del testo inviatoci dalla Camera poichè anche noi avvertiamo l'urgenza di far uscire l'autotrasporto dalle condizioni di inferiorità in cui da qualche tempo si trova rispetto ad alcuni paesi. Non vogliamo sollevare questioni nè porre intralci, ma soltanto riconfermare in questo ramo del Parlamento la astensione già espressa alla Camera dai colleghi del nostro Gruppo.

Debbo aggiungere, però, che anche in questa sede abbiamo la necessità di sollevare alcune perplessità (non presenteremo, ovviamente, emendamenti e quindi favoriremo il varo del provvedimento) che si riferiscono soprattutto ad una mancanza di coordinamento e di accordo su tutta la materia nell'area della Comunità europea. In sostanza, è vero che esistono alcune condizioni di inferiorità, ma c'è anche del disordine nell'ambito di quest'area, scompensi ed anarchia. Da qui la sollecitazione del nostro Gruppo al Governo, affinchè si rivolga alla Comunità richiedendo la convocazione del consiglio dei ministri dei trasporti al fine di arrivare ad un coordinamento e ad una intesa non essendoci, in sostanza, nè stabilità nè sicurezza per gli utenti, le imprese e le industrie produttrici sul terreno della concorrenza che è priva di controllo.

Un'altra perplessità nasce da quanto il nostro Presidente ha già detto: non c'è dubbio che, con l'aumento dei carichi assiali e con la modificazione delle caratteristiche dimensionali dei veicoli, la rete stradale sarà sottoposta ad una maggiore usura e quindi, checchè se ne dica, ci saranno maggiori oneri per l'ANAS, per le aziende e le società concessionarie delle autostrade. Sono stati chiesti mille miliardi al Ministro del tesoro che però ha risposto picche. Come si mette la questione?

Le strade, specialmente quelle della viabilità ordinaria, per non parlare poi delle strade provinciali e comunali, subiranno un danno. Riteniamo perciò che il Ministero debba, comunque, regolare rigorosamente i trasporti di questi veicoli e il movimento dei vettori con particolari caratteristiche, permettendolo solo in alcune strade e vietandolo necessariamente in altre.

Ci rendiamo conto che le industrie produttrici dovranno affrontare il problema della doppia catena di produzione per l'interno e per l'estero, non senza inconvenienti. Inoltre, vi è il rischio che con l'inserimento dei vettori più pesanti, i guai per l'intera economia nazionale possano essere maggiori in assenza di un attento intervento di regolamentazione del Governo.

Infine, un'altra perplessità deriva, legittimamente secondo noi, dalla inesistente organicità e dalla grave disarticolazione — che non manchiamo occasione per denunciare — del settore generale dei trasporti, con particolare riferimento a quello merci. Non vi è, infatti, alcun coordinamento tra i vari comparti del trasporto merci. Non c'è dubbio che i trasporti su gomma, oggi, per la situazione delle infrastrutture viarie complessive, possono essere una necessità. Si tratta di utilizzare le autostrade che sono state costruite, ma non c'è dubbio che il trasporto su gomma è più costoso e determina una incidenza negativa sull'economia nazionale. È pur vero che un vettore più grande può trasportare più merci di un certo tipo, con caratteristiche industriali; riteniamo, in ogni modo, che anche in questa Commissione si debba raccomandare il potenziamento della rete ferroviaria in ordine alle merci come asse portante del sistema di trasporto, limitando, invece, con le opportune, necessarie integrazioni, le spinte verso le vecchie scelte e tendenze. Siamo interessati all'aumento della produttività e dell'efficienza del nostro sistema generale di trasporto, ma non vogliamo camminare solo con una gamba, zoppicando per il resto.

Perciò, esprimendo queste perplessità, dal momento che non vogliamo creare remore o problemi, riconfermiamo la nostra astensione.

P A C I N I . Signor Presidente, dopo la sua relazione non c'è evidentemente molto da aggiungere. Tuttavia, ritengo opportuno ricordare come già in questa Commis-

sione, almeno in due circostanze abbastanza significative (quali quella della discussione sull'albo degli autotrasportatori e sul bilancio dei trasporti) noi abbiamo discusso intorno ai problemi oggetto del provvedimento al nostro esame.

Adesso, con la nuova impostazione che con questo disegno di legge viene data all'autoarticolato italiano, i nostri automezzi si allineano a quelli comunitari, rimettendo quindi i trasportatori italiani in condizioni quanto meno paritetiche con quelli stranieri che fino ad oggi si erano aggiudicati i trasporti internazionali, con conseguenze abbastanza gravi per la nostra bilancia valutaria.

Aggiungo che alcune delle critiche scaturite dall'intervento del senatore Piscitello debbono essere valutate responsabilmente anche dagli altri componenti della Commissione. Perchè non c'è dubbio che il problema del coordinamento a livello comunitario è di estrema importanza per il trasporto italiano. Inoltre, anche se il momento politico non è il più indicato, desidero fare una sollecitazione particolare affinchè resti agli atti della Commissione che esiste non soltanto la esigenza di un coordinamento di tutto il sistema dei trasporti e della politica dei trasporti nel nostro paese. A mio avviso esiste anche, in ordine, direi, al problema della efficienza, l'esigenza di potenziare, oltre che chiarire, i rapporti fra la direzione della motorizzazione civile e le Regioni. È fuor di dubbio, infatti, che con questo provvedimento la direzione della motorizzazione civile viene ad avere ulteriori responsabilità. Responsabilità che debbono essere, evidentemente, inserite in un quadro di potenziamento di tale direzione generale: quadro che ha bisogno di essere puntualizzato anche in ordine ai rapporti fra il Ministero dei trasporti e le Regioni.

Concludo esprimendo l'augurio che la Commissione approvi questo disegno di legge che, ripeto, è estremamente importante per rimettere il nostro autotrasporto in condizioni concorrenziali rispetto a quello internazionale.

S A N T A L C O . Desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana e presentare il seguente ordine del giorno:

La 8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2544,

impegna il Governo per l'applicazione più rigida delle disposizioni repressive in essa contenute contro gli eventuali abusi;

impegna altresì il Governo ad assumere provvedimenti che integrino le entrate degli enti proprietari delle strade italiane, per fronteggiare i maggiori costi di produzione e costruzione derivanti dall'applicazione dello stesso disegno di legge.

M I N G O Z Z I . A nome del mio Gruppo dichiaro che siamo contrari alla formulazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Santalco. Abbiamo più volte sottolineato, in questa sede, anche durante l'indagine conoscitiva sulla situazione autostradale italiana, il grosso problema della viabilità ordinaria. Per cui, se c'è da fare qualche sforzo, bisogna compierlo in quella direzione. D'altro canto, alla luce della situazione di crisi in cui il paese si trova oggi, nutro dubbi anche sulla validità di compiere sforzi in quella direzione.

Per questi motivi non ci sentiamo di dare un voto sull'ordine del giorno e dichiariamo di astenerci.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ma il senatore Santalco non ha chiesto la votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per quanto la competenza primaria sul disegno di legge sia del Ministero dei trasporti, sento il dovere di esprimere, a nome del Ministero dei lavori pubblici, un parere che sostanzialmente non è favorevole al provvedimento in esame.

Il Ministero dei lavori pubblici non è favorevole per una serie di considerazioni che vorrei sinteticamente esporre. Innanzitutto

il disegno di legge in esame disciplina le autorizzazioni attraverso gli ispettorati ed il Ministero dei trasporti, prescindendo da competenze istituzionali ed operative degli enti proprietari delle strade su cui passeranno, con i nuovi permessi, automezzi di maggiore capienza. Inoltre, gli oneri che deriveranno dall'approvazione di questo provvedimento sulla viabilità ordinaria ed autostradale sono facilmente valutabili. Qualora si facesse riferimento a nuove opere, sarebbe accettabile l'opinione non favorevole a provvedimenti finanziari per la viabilità non ordinaria. Bisogna però tenere conto del fatto che il patrimonio stradale e quello autostradale si depaupereranno a causa della mancanza di nuovi mezzi finanziari. Il disegno di legge in esame non accenna a questo problema che effettivamente esiste; non vi è dubbio, infatti, che la rete stradale italiana andrà incontro ad oneri crescenti. Poichè il provvedimento non prevede alcuna copertura, ho il dovere di fare presente al Parlamento che, se si provvederà in ritardo a dare delle dotazioni per coprire l'usura progressiva delle strade, sarà molto grave il costo che la collettività dovrà sopportare. Per quanto riguarda le società concessionarie delle autostrade, la situazione è molto nota; si tratta di posizioni finanziarie spaventose, indipendentemente dai ritocchi che parzialmente sono stati riconosciuti. Chi conosce le vicende anche recenti della società che costruisce l'autostrada in Abruzzo sa benissimo che, nonostante i provvedimenti di blocco di contributi aggiuntivi, alla fine tutte le forze politiche, sociali e sindacali richiedono interventi straordinari; infatti, di fronte alle necessità i ragionamenti cambiano. Ho espresso l'opinione del Ministero dei lavori pubblici, non quella dei trasporti, che spetta al sottosegretario Degan.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Vorrei prima di tutto ringraziare il Presidente per la relazione svolta ed i colleghi intervenuti nel dibattito.

Il senatore Piscitello ha sollevato alcune questioni che erano già state oggetto di discussione alla Camera; ha criticato in particolare la mancanza di una linea unitaria a livello comunitario nel settore dell'autotrasporto. Si tratta però di un rammarico anche del Governo; il Ministro per i trasporti infatti ha avuto una serie di colloqui al fine di pervenire ad un risultato, con riferimento anche ad alcune indicazioni che la CEE qualche anno fa aveva tentato di elaborare senza successo.

Dopo una serie di discussioni molto lunghe, la Commissione trasporti della Camera ha elaborato il testo con l'apporto tecnico del Governo. Il provvedimento al nostro esame presenta indubbiamente una certa settorialità; sembra che dia però una risposta ad una serie di esigenze che sono state indicate dal Presidente nella sua relazione. Occorre anche tener presente che è stata approvata la legge n. 298 che tenta di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto delle merci. Attraverso l'albo degli autotrasportatori, infatti, si determina un contenimento e soprattutto si evita l'abusivismo che si è verificato in molte occasioni.

Per quanto riguarda il problema delle competenze, la Commissione trasporti ha ritenuto di modificare l'articolo 10 del codice della strada. Siamo peraltro consapevoli delle difficoltà a cui può andare incontro la direzione generale per la motorizzazione civile. Pertanto, nell'ultimo comma dell'articolo 1 si prevede l'applicazione di questa normativa solo in seguito a decreti interministeriali; è infatti previsto il concerto tra il Ministro dei trasporti e gli altri Ministri interessati, in particolare quello dei lavori pubblici, per garantire che al momento in cui entrerà in funzione il provvedimento non vi saranno soluzioni di continuità e difficoltà rispetto alla situazione attuale.

Per quanto attiene al finanziamento, il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Santalco, pur non essendo facilmente ipotizzabili le conseguenze sulla manutenzione del sistema stradale derivanti dall'applicazione del provvedimento in discussione, che avrà del resto un effetto pratico molto graduale. Occorre anche tenere presente che è stata varata due anni fa una legge che ha portato ai valori indicati nel disegno

di legge in esame i pesi degli autobus urbani e suburbani. Inoltre, i trasportatori stranieri entrano in Italia con pesi analoghi a quelli previsti nel provvedimento in discussione.

Quindi, pur consapevoli di queste difficoltà, abbiamo affiancato l'operato del Parlamento anche per la considerazione che, obiettivamente, malgrado ogni sforzo, a livello europeo, non si è conseguita fino ad oggi una direttiva unitaria.

Ci auguriamo, pertanto, che anche dal lavoro svolto dal Parlamento possa venire una spinta nella direzione voluta ed indicata dal senatore Piscitello.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo può autorizzare:

a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 37;

b) il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano addotti giustificati motivi;

c) la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per le autostrade l'autorizzazione è data dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'autorizzazione è data per determinati periodi di tempo o per più trasporti o di volta in volta.

Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada ».

L'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico è abrogato. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei lavori pubblici, provvederà con propri decreti per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 26, lettera *g*), del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dalle seguenti nuove norme:

« *g*) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo articolo 119, costituiscono una unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, sono sostituiti dai seguenti:

« La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 6 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a 2 o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 6,50 per semirimorchi ad un asse, metri 12,50 per semirimorchi a 2 o più assi.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18,00 ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, è sostituito dal seguente:

« Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a 2 assi e 100 quintali per quelli a 3 o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali.

Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali se si tratta di veicoli a 3 o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi; non deve eccedere 440 quintali se a 5 o più assi.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri tra loro il peso massimo non deve superare 190 quintali.

Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'articolo 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni del precedente articolo, i commi terzo e quarto dell'articolo 121 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico o il cui rimorchio superi il proprio peso complessivo a pieno carico o il peso rimorchiabile del veicolo trainante, o, per i trasporti eccezionali, superi i corrispondenti limiti potenziali indicati nei documenti di circolazione, oltre il limite di tolleranza del 5 per cento del peso complessivo, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila se l'eccedenza non supera i 10 quintali, da lire 100 mila a lire 300 mila se l'eccedenza non supera i 20 quintali, da lire 200 mila a lire 600 mila se l'eccedenza non supera i 30 quintali; se l'eccedenza supera i 30 quintali si applicano l'ammenda di lire 800 mila e 15 giorni di arresto; se si tratta di motoveicoli o di carrelli, l'ammenda è ridotta alla metà.

Nel caso che il carico superi la portata utile oltre la tolleranza stabilita, sia il proprietario del veicolo sia il committente sono civilmente responsabili in solido.

Se l'eccedenza non supera il 10 per cento del carico utile ammesso il veicolo non può proseguire il viaggio se non è versata l'ammenda nella misura minima prevista. Nel caso che la eccedenza sia percentualmente maggiore la continuazione del viaggio è subordinata anche al discarico dell'eccedenza

nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione.

È ugualmente prescritto il discarico dell'eccedenza nel caso in cui sia prevista la applicazione dell'ammenda congiuntamente all'arresto.

L'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo a carico del quale siano state accertate più di tre infrazioni, è tenuto a sospendere l'efficacia della carta di circolazione per un periodo da uno a tre mesi. A tal fine tutte le contravvenzioni elevate in applicazione del presente articolo devono essere notificate all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Alle ammende previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 221 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è modificato come segue:

« Il secondo alinea del punto 4 è sostituito dal seguente:

" Per gli autoveicoli ed i loro rimorchi si potrà consentire che la parte posteriore abbia uno sbalzo massimo pari al 60 per cento del passo, se ciò sia riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale della motorizzazione civile ".

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

" Verifica in marcia della inscrivibilità di una fascia di ingombro (corona circolare) di raggio minore metri 5,30 e larga metri 6,70, e determinazione del diametro minimo di volta;".

Al punto 16 viene aggiunto quanto segue:

" questo accertamento non si effettua nel caso degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati; per tali autoveicoli deve essere verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore ed il peso complessivo dell'autoveicolo non sia inferiore a 8 CV/t; "».

(*È approvato*).

Art. 8.

Il primo alinea del primo comma dell'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« — 1,4 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; »

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilirà la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI